



CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

(ex D.P.G.R. N° 115/2016 – L.R. N° 38/2001 e N° 24/2013)

c/o Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

AREA DEL PERSONALE

L'anno 2018 il giorno 24 del mese di Maggio, presso la sede di Reggio Calabria del Co.R.A.P.

IL DIRIGENTE AREA DEL PERSONALE

Dottor Francesco Rechichi ha proceduto all'assunzione del seguente atto.

Determinazione n. 85 /2018

Oggetto: Annullamento determina n. 62 del 10.04.2018.

PREMESSO che:

- con la determina dirigenziale n. 62 del 10.04.2018 sono stati liquidati i contributi Welfare anno 2017
- la liquidazione si riferiva al rimborso spese sostenute dai dipendenti per cure mediche e spese di viaggio correlate alla necessità di effettuare visite mediche
- le istanze di rimborso e la relativa liquidazione sono previste al punto 1 dell'art. 25 del Contratto Collettivo Aziendale 2016-2018 rubricato in "Welfare Aziendale"

PRESO atto che

- la normativa fiscale relativa alla erogazione delle opere, servizi e rimborsi spese rientrante nel sistema del Welfare Aziendale è contenuta nell'art. 51 commi 2-3-4 del d.lgs. n. 917/86

VISTO che

- la disciplina fiscale del *Welfare Aziendale* è stata oggetto di provvedimenti legislativi e varie risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate al fine di chiarire la corretta modalità attuativa tenuto conto delle agevolazioni fiscali previste;
- l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5/E del 29.03.2018, richiamando la precedente Circolare n. 28/E del 15.06.2016 ha chiarito che i rimborsi diretti al dipendente di somme non soggette a tassazione ex art. 51 del TUIR devono essere inseriti nell'apposita sezione della Certificazione Unica mediante indicazione, nel punto 702, degli specifici codici riferiti alle fattispecie di rimborsi delle spese relative alle finalità di cui alle lettere f-bis) ed f-ter) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR.
- la lettera **f-bis)** dell'art. 51 citato prevede che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente: *"le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari"*

- la lettera **f-ter**) dell'art. 51 prevede che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente *"le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12"*
- la Circolare 28/E del 15.06.2016 ha chiarito al punto 2.1 che le opere ed i servizi contemplati alla lettera f) dell'art. 51 del d.lgs. n.917/86 quindi le spese per assistenza sanitaria (art. 100, comma 1) non possono essere erogate direttamente ai dipendenti in quanto opere e servizi messi a disposizione del dipendente il quale deve restare estraneo al rapporto economico che intercorre tra l'azienda e il terzo erogatore del servizio.

TENUTO conto che

- i rimborsi di spese direttamente al dipendente che ha sostenuto spese mediche rientrano nella fattispecie di cui alla lettera f) dell'art. 51 del d.lgs. 917/86 che prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente *"l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100"*;
- le finalità previste al sopra citato comma 1, dell'art. 100 del d.lgs. 917/86, sono individuate come *"Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi"*.

CONSIDERATO che

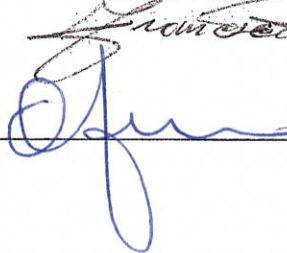
- le prestazioni relative al rimborso di spese mediche a favore dei dipendenti, previste all'art. 100, comma 1), del d.lgs. 917/86 richiamato dal punto f) dell'art. 51 dello stesso decreto, possono essere erogate unicamente mediante servizi offerti dal datore lavoro e non mediante rimborsi diretti di somme di denaro che invece possono essere effettuati per le tipologie di spese indicate ai punti f-bis ed f-ter del sopra indicato d.lgs. n.917/86;
- il punto 1 dell'art. 23 del C.C.A. 2016-2018 non può essere quindi applicato per contrasto insanabile con la normativa citata (art. 51, lettera f), d.lgs. n. 917/86);
- la determina n. 62 del 10.04.2018, per le motivazioni che precedono non può quindi essere eseguita e pertanto deve essere annullata.

DETERMINA

- 1) Le premesse, gli atti ed i documenti citati e richiamati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportati per intero.
- 2) Di annullare in autotutela la determina n. 62 del 10.04.2018.
- 3) Di demandare al Responsabile la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente.

IL DIRIGENTE AREA DEL PERSONALE

Dott. Francesco Rechichi




**VISTO di conformità ed esecutività
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**